

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3599 del 14/07/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242, commi 4. e 5., D.M. n. 31/15, art. 4., comma 5., L.R. n. 13/15. Tamoil Italia S.p.A. con sede legale in Via Andrea Costa, 17 - Milano. Approvazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica proposta per la matrice ambientale "suolo superficiale insaturo" afferente l'area dell'ex Punto Vendita Carburanti n. 7255 (oggi IPER Station - Rubicone, con attività in esercizio), sito in Via Marco Polo, 1 - Savignano sul Rubicone (FC).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3786 del 14/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quattordici LUGLIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242, commi 4. e 5., D.M. n. 31/15, art. 4., comma 5., L.R. n. 13/15. Tamoil Italia S.p.A. con sede legale in Via Andrea Costa, 17 – Milano. Approvazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica proposta per la matrice ambientale “suolo superficiale insaturo” afferente l’area dell’ex Punto Vendita Carburanti n. 7255 (oggi IPER Station – Rubicone, con attività in esercizio), sito in Via Marco Polo, 1 – Savignano sul Rubicone (FC).

LA DIRIGENTE

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall’art. 242, comma 4. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui “*Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). [...] La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell’istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, [...], approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. [...]*”;

Considerato, altresì, quanto disposto dall’art. 242, comma 5. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui “*Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l’approvazione del documento dell’analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. [...]*”;

Richiamato quanto disposto dal D.M. n. 31/15 all’art. 4. “*[...] deve essere presentato alle Autorità competenti un unico progetto di messa in sicurezza o bonifica [...] per riportare la contaminazione ai valori di Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) o di Concentrazione soglia di rischio (CSR) e, in tale ultimo caso, l’elaborato di analisi di rischio.*” e all’art. 5. “*Il progetto di messa in sicurezza o bonifica è approvato dalle autorità competenti, entro 60 giorni dall’avvio del procedimento.*”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”;

Atteso che in attuazione della sopracitata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la “*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*”, oggetto di rinnovo annuale, che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 242 e ss.) e il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;

Dato atto, pertanto, che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista l’istruttoria del tecnico istruttore e del Titolare dell’Incarico di Funzione “*Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)*” e responsabile del procedimento Dr. Cristian Silvestroni di seguito riportata;

Richiamata la **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5739 del 11.12.2019** con cui, in particolare:

- è stato approvato, ai sensi dell'art. 242, commi 4., 5. e 6. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'elaborato denominato *"Revisione dell'Analisi di rischio ai sensi del Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/15 a seguito della CdS dell' 1 Agosto 2019"*, datato Settembre 2019, trasmesso con PEC acquisite al PG/2019/150233 – 150237 del 01.10.2019;
- sono state approvate la revisione del Modello Concettuale Definitivo formulato per il sito in oggetto e la revisione della procedura e degli esiti dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica implementata per la matrice ambientale "acque sotterranee", così come integrate e modificate sulla base del contraddittorio effettuato da Arpae – SAC di Forlì-Cesena;
- sono stati approvati la procedura e gli esiti dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica in modalità diretta con i dati di concentrazione dei "gas interstiziali (soil-gas)" riscontrati a valle delle n. 5 campagne di monitoraggio soil-gas realizzate in sito, così come integrati e modificati alla luce del contraddittorio effettuato da Arpae – SAC di Forlì-Cesena, che hanno consentito di verificare la possibilità di escludere i percorsi "volatilizzazione e inalazione vapori da falda in ambiente aperto (outdoor) e in ambiente confinato (indoor)" dal Modello Concettuale Definitivo proposto per il sito;
- sono stati approvati i nuovi valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) costituenti gli obiettivi di bonifica per la matrice ambientale "acque sotterranee", che, con riferimento ai piezometri ubicati all'interno del confine del sito in oggetto e ai contaminati indice individuati, sono costituiti dai valori di concentrazione riportati nella Tabella 3. di cui alla sopraccitata Determinazione (CSR = CRS = Cmax rilevate nel periodo aprile 2017 – giugno 2019). Per i contaminati indice individuati, gli obiettivi di bonifica in corrispondenza dei Punti di Conformità (PoC) denominati "S6", "S9", "S15", "S18", "S20" e "S21" sono rappresentati dalle CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 31/15;
- è stato dichiarato che il sito si configurava come "sito non contaminato", ai sensi dell'art. 240, comma 1., lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la matrice ambientale "acque sotterranee" e che, per tale motivo, non era necessaria la progettazione e l'implementazione di interventi di bonifica, in considerazione del fatto che, per la suddetta matrice ambientale, per i contaminati indice selezionati, gli obiettivi di bonifica corrispondenti ai valori di CSR determinati a seguito della revisione dell'implementazione della procedura di Analisi di Rischio coincidevano con le concentrazioni massime rilevate in sito (CRS = Cmax) e che risultava conseguita anche la conformità delle CSC ai PoC denominati "S6", "S9", "S15", "S18", "S20" e "S21";
- è stato dichiarato positivamente concluso il procedimento di bonifica;
- è stata approvata la proposta di **Piano di monitoraggio post Analisi di Rischio a carico della matrice ambientale "acque sotterranee" (art. 242, commi 5. e 6. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), teso all'accertamento della stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'Analisi di Rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito (PV con attività in esercizio)**, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Conferenza di Servizi del 29.10.2019;

Rilevato che in data 10.02.2021 si è tenuto un incontro tecnico informale organizzato da Arpae - SAC in via telematica (il cui verbale è stato trasmesso con nota del 14.04.2021, PG/2021/58006), resosi necessario alla luce:

- 1) degli esiti delle campagne di monitoraggio eseguite da Tamoil Italia S.p.A. con cadenza trimestrale a carico della falda nel corso dell'anno 2020, illustrati complessivamente nelle Relazioni periodiche acquisite ai PG/2020/45869, PG/2020/92033, PG/2020/170040 e PG/2021/15614;
- 2) della richiesta di incontro tecnico preliminare avanzata da IPER Montebello S.p.A. (proprietario del sito e gestore del PV da febbraio 2018) con nota del 26.01.2021, PG/2021/12874, in relazione alla necessità di programmare un intervento di manutenzione straordinaria del PV;

- 3) del peggioramento dello stato qualitativo della falda rispetto alla situazione oggetto di valutazione e di approvazione nell'ambito, rispettivamente, delle sopraccitate Conferenza dei Servizi del 29.10.2019 e della DET-AMB-2019-5739, evidenziato dagli esiti dei monitoraggi di cui al precedente punto 1), con particolare riferimento all'accertato superamento degli obiettivi di bonifica stabiliti (CSC per i Punti di Conformità (PoC) e CSR per i piezometri interni);
- 4) della **mancata rimozione** da parte di Tamoil Italia S.p.A., per motivi precauzionali, **delle calze ORC dai PoC "S6", "S18" e "S21" in considerazione della non conformità alle CSC rilevata ai PoC "S6", "S9" e "S18" e della mancata attivazione del Piano di monitoraggio post Analisi di Rischio, così come richiesto al punto 7. della sopraccitata DET-AMB-2019-5739;**

Ritenuto opportuno evidenziare che, in considerazione della situazione sopra rappresentata (non conformità agli obiettivi di bonifica stabiliti, con particolare riferimento ai "PoC"), facendo seguito a quanto previsto ai sensi dell'art. 242, commi 6. e 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Tamoil Italia S.p.A. avrebbe dovuto provvedere a presentare agli Enti il Progetto di Bonifica/Messa in Sicurezza Operativa (MISO);

Dato atto che IPER Montebello S.p.A. con la sopraccitata nota del 26.01.2021, PG/2021/12874, ha, tra l'altro, comunicato la necessità di eseguire, sull'area di pertinenza del Punto Vendita carburanti di Sua proprietà, un intervento di manutenzione straordinaria che prevedeva, in particolare:

- la sostituzione del parco serbatoi: rimozione dei serbatoi esistenti (nдр: i vecchi serbatoi già di Tamoil Italia S.p.A.) e la successiva installazione di nuove cisterne a doppia parete, alloggiare in un cassone in cemento armato a tenuta;
- il rifacimento dell'impianto meccanico: rimozione di tutte le tubazioni di adduzione carburante esistenti e la posa di nuove tubazioni in polietilene ad alta densità e a doppia parete, costantemente monitorate da centralina dedicata, sostituzione degli erogatori.

Nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e al termine degli stessi era prevista la realizzazione di indagini ambientali i cui risultati sarebbero stati utilizzati per le valutazioni tecniche atte a definire l'eventuale necessità di procedere alla revisione/aggiornamento del Modello Concettuale del sito e della relativa Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica ovvero alla presentazione dell'eventuale Progetto di Bonifica/MISO per il conseguimento degli obiettivi di bonifica;

Visto l'elaborato denominato **"Relazione Tecnica Accertamento della Qualità Ambientale"**, datato **Marzo 2021**, predisposto da AECOM URS Italia S.p.A., trasmesso con nota del 26.03.2021, PG/2021/48153;

Vista la **richiesta di parere e la documentazione allegata, trasmessa dal Comune di Savignano sul Rubicone con nota del 28.04.2021**, prot. com. n. 9101/2021 del 28.04.2021, acquisita al PG/2021/67588 del 29.04.2021;

Richiamato l'art. 242-ter, commi 1. e 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., introdotto dall'art. 52 del D.L. n. 76/2020, con particolare riferimento alla prevista valutazione della compatibilità degli interventi di manutenzione proposti con la bonifica in corso (*"detti interventi e opere (manutenzione ordinaria e straordinaria) siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica [...]"*);

Ritenuto che la rimozione e la sostituzione completa dei vecchi serbatoi e delle tubazioni esistenti potessero determinare un significativo miglioramento ambientale e che, unitamente alla realizzazione delle previste indagini, potessero fornire nuovi elementi conoscitivi utili alla migliore definizione dello stato qualitativo del sito in oggetto risultando, pertanto, propedeutiche e funzionali al positivo completamento delle attività di bonifica e alla conclusione del procedimento di bonifica stesso;

Ritenuto, altresì, che Tamoil Italia S.p.A. potesse procedere alla revisione/aggiornamento del Modello Concettuale del sito e della relativa Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica ovvero alla presentazione dell'eventuale Progetto di Bonifica/MISO per il conseguimento degli obiettivi di bonifica, successivamente

all'esecuzione e completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria e alla luce dei dati ambientali ottenuti da IPER Montebello S.p.A.;

Richiamata la nota del 21.05.2021, PG/2021/81081 con cui Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha fornito proprie valutazioni di competenza ex art. 242-ter, comma 2. e ha comunicato il proprio parere positivo all'intervento di manutenzione straordinaria proposto, nel rispetto di specifiche prescrizioni, in riscontro alla richiesta di parere del Comune di Savignano del 28.04.2021. prot. com. n. 9101/2021, acquisito al PG/2021/67588 del 29.04.2021;

Dato atto che le attività di manutenzione straordinaria del Punto Vendita risultano essere state eseguite nel periodo Luglio – Novembre 2021;

Visto l'elaborato denominato **“Relazione Tecnica Finale Accertamento della Qualità Ambientale”**, datato **Dicembre 2021**, predisposto da AECOM URS Italia S.p.A., trasmesso con nota del 20.12.2021, PG/2021/195459 i cui allegati sono stati successivamente acquisiti al PG/2022/67246 del 22.04.2022;

Visto l'elaborato denominato **“Accertamento Qualità Ambientale – Lavori di Ristrutturazione IPER 2021”**, datato **Gennaio 2022**, predisposto da Intergeo Italia S.r.l., trasmesso con nota del 22.01.2022, PG/2022/9813;

Richiamate le risultanze dell'incontro tecnico informale tenutosi in via telematica in data 04.05.2022, così come comunicate con nota del 17.05.2022, PG/2022/82588;

Evidenziato che con la suddetta nota del 17.05.2022, PG/2022/82588, Arpae – SAC ha, altresì, comunicato l'accoglimento della richiesta di autorizzazione avanzata da AECOM Italia URS S.p.A. con nota del 11.03.2022, PG/2022/42138, per il **ripristino dei punti di monitoraggio denominati “W4”, “W5” e “S22”** secondo le modalità e nelle posizioni proposte, con la raccomandazione di garantire il mantenimento delle stesse profondità di posa, di filtrazione e le medesime modalità esecutive;

Considerato che con **nota acquisita al PG/2022/92277 del 03.06.2022**, Intergeo Italia S.r.l. in qualità di consulente ambientale incaricato da Tamoil Italia S.p.A., ha trasmesso l'elaborato denominato **“Integrazione all'Analisi di Rischio sito-specifica e aggiornamento monitoraggio acque”**, datato **Giugno 2022** (di seguito **“Integrazione AdR suolo superficiale”**);

Viste le risultanze della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea convocata nella seduta del 05.07.2022 con nota del 21.06.2022, PG/2022/102554, tenutasi ai sensi dell'art. 242, comma 4. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 5. del D.M. 31/15, al fine dell'**approvazione della proposta di integrazione del Modello Concettuale Definitivo del sito e dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica** approvati con Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2019-5739 del 11.12.2019, in riferimento alla matrice ambientale **“suolo superficiale insaturo”**, così come illustrata nel sopraccitato elaborato;

Rilevato che la medesima Conferenza dei Servizi, tra l'altro, ha preso atto che, **alla luce delle risultanze delle indagini ambientali** eseguite a carico della matrice ambientale **“suolo e sottosuolo”** da IPER Montebello S.p.A., in contraddittorio con Tamoil Italia S.p.A., **nell'ambito della realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del PV** (con attività in esercizio) che sono consistiti, tra l'altro, nella **ristrutturazione dell'impianto meccanico** (rimozione vecchio parco serbatoio Tamoil, installazione nuove cisterne a doppia parete alloggiare in un cassone in cemento armato a tenuta al fine di evitare il contatto con la falda superficiale, rimozione vecchie tubazioni adduzione carburante e posa di nuove tubazioni in polietilene ad alta densità e a doppia parete, monitorate in continuo con centralina dedicata, rimozione e nuova installazione degli erogatori sotto pensilina), sono stati accertati i superamenti delle **Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna B (siti ad uso commerciale e industriale)** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di seguito riportati:

- campione “TR 9 SE” (0,0/-1,0 metro da p.c.): benzene, xileni e “idrocarburi leggeri, con C₁₂”

- campione “TR 12 NE” (0,0/-1,0 metro da p.c.): “idrocarburi leggeri, con C≤12”
- campione “TR 12 FSW” (fondo scavo, -1,4 metri da p.c.): benzene.

**Tabella 1. Superamenti accertati CSC 1B per la matrice ambientale “suolo superficiale insaturo”.
Concentrazioni massime (Cmax) e Concentrazioni Rappresentative di Sorgente (CRS).**

CAMPIONI	TR 9 SE (0,0/-1,0 m) suolo superficiale insaturo mg/kg	TR 12 NE (0,0/-1,0 m) suolo superficiale insaturo mg/kg	TR 12 FSW (-1,4 m) suolo profondo saturo mg/kg	CSC 1B mg/kg
BENZENE	6,5	-	2,51	2
XILENE	207	-	-	50
IDROCARBURI C≤12	838	530	-	250
Alifatici C5-C8	555,18	60,33		
Alifatici C9-C12	50,88	211,14		
Aromatici C9-C10	231,95	247,76		
Aromatici C11-C12	-	10,77		

Precisato che la Conferenza dei Servizi ha dato atto che, in base a quanto indicato al Capitolo 2 dell’*“Integrazione AdR suolo superficiale”* il nuovo e attuale parco serbatoi risulta comprendere:

- n. 2 cisterne per gasolio, ciascuna con capacità di 50 m³, posizionate tra il vecchio parco serbatoi e il tunnel dell’autolavaggio;
- n. 1 cisterna per benzina SSPb, con capacità di 50 m³;
- n. 1 cisterna da 50 m³ compartimentata (20 m³ per benzina SSPb e 30 m³ per gasolio);

Evidenziato che la Conferenza dei Servizi ha proceduto, quindi, alla valutazione della procedura e degli esiti dell’Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica illustrata ai Capitoli 3.-7. dell’*“Integrazione AdR suolo superficiale”*;

Ritenuto opportuno riepilogare i principali elementi del Modello Concettuale Definitivo proposto per il sito in oggetto, come di seguito specificato:

MODELLO CONCETTUALE DEL SITO

- in riferimento alle **matrici ambientali “suolo e sottosuolo insaturo”** riepilogati nella precedente **Tabella 1.**, i **superamenti delle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B** dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per i parametri oggetto di indagine, sono stati accertati in occasione delle indagini ambientali eseguite nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria/ristrutturazione del PV realizzati nel periodo **Luglio-Novembre 2021**;
- al fine della **definizione della geometria delle aree sorgenti** mediante il metodo dei poligoni di Thiessen sono stati considerati anche gli esiti delle indagini ambientali eseguite negli anni 2012-2013-2014 che non avevano, tuttavia, evidenziato la presenza di una sorgente secondaria di contaminazione né nel suolo superficiale né nel suolo profondo insaturi;
- la falda superficiale afferente il sito in oggetto risulta presentare mediamente una bassa soggiacenza con ampie escursioni e in matrice fine, caratterizzata da frangia capillare di potenza rilevante. In considerazione delle evidenze derivate dalle indagini pregresse, è stato possibile riscontrare a quote anche superficiali argilla con locali intercalazioni di sabbia che da letteratura può essere associata a una frangia capillare di circa 25 centimetri;
- in considerazione di quanto precisato dal Proponente circa il prelievo dei campioni di terreno analizzati che risulta avvenuto contestualmente alla fase di escavazione da terreni che si mostravano, in quel momento, privi di umidità, si prende atto che i campioni **“TR 9 SE”** e **“TR 12 NE”** risultano composti di

parete rappresentativi della porzione superficiale con profondità inferiore al metro e, pertanto, **riconducibili alla porzione insatura del suolo.**

Il campione di fondo scavo **“TR 12 FSW”** prelevato presso gli erogatori (lato Nord pensilina) risulta puntuale alla profondità di circa -1,4 metri da p.c.. In considerazione dei dati freaticometrici relativi al periodo febbraio 2020-maggio 2022 da cui deriva che il valore di soggiacenza medio è pari a circa -1,13 metri da p.c., il suddetto **campione “TR 12 FSW”** risulta **riconducibile alla porzione satura del sottosuolo** e, pertanto, **sarà ricompreso e gestito nell’ambito delle valutazioni relative all’acquifero e alla falda superficiale** e non considerato al fine dell’implementazione dell’Analisi di Rischio per il terreno insaturo;

Dato atto, pertanto, che **oggetto dell’Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica integrativa proposta è esclusivamente la matrice ambientale “suolo superficiale insaturo”**, con le condizioni e assunzioni di seguito specificate:

ANALISI DI RISCHIO SANITARIA SITO-SPECIFICA PER SUOLO (SUOLO SUPERFICIALE) INSATURO

AREE SORGENTI SUOLO INSATURO SUPERFICIALE

Sono state definite **n. 2 aree sorgenti** nell’intorno degli **hot spot** di potenziale contaminazione **“TR 9 SE”** e **“TR 12 NE”**. In particolare:

- **“Area Sorgente SS1”** nell’intorno di **“TR 12 NE”**: delimitazione mediante l’applicazione del metodo dei poligoni di Thiessen in virtù della conformità, per i parametri oggetto di indagine, alle CSC 1B, complessivamente accertata negli anni 2012-2013-2014 e 2021, dei campioni di suolo superficiale denominati **“TR 12 NW”, “TR 12 SW”, “S3”, “TR 11 SW”, “TR3”, “TR 11 SE”, “TR 11 NE”, “PP2”, “S13”, “S12”, “S10”, “S11” e “S5”**;
- **“Area Sorgente SS2”** nell’intorno di **“TR 9 SE”**: delimitazione mediante poligoni di Thiessen in virtù della conformità, per i parametri oggetto di indagine, alle CSC 1B, complessivamente accertata negli anni 2012-2013-2014 e 2021, dei campioni di suolo superficiale denominati **“S1”, “TR7”, “TR8” e “TR 9 NE”**.

Si veda, a riguardo, la planimetria costituente la Tavola 3 dell’**“Integrazione AdR suolo superficiale”**.

Estensione dell’Area Sorgente SS1 in direzione parallela al vento = 10 metri.

Estensione dell’Area Sorgente SS2 in direzione parallela al vento = 5,5 metri.

La direzione prevalente del vento risulta essere orientata **da Sud-Est verso Nord-Ovest.**

Velocità del vento a 2 metri di altezza = **0,95 m/s.**

I valori relativi alla direzione e alla velocità del vento corrispondono ai dati di input utilizzati al fine della definizione del Modello Concettuale e dell’Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica approvata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5739 del 11.12.2019.

Percorsi di esposizione: volatilizzazione e inalazione vapori outdoor (ambiente aperto) da suolo superficiale.

I percorsi di esposizione diretta da suolo superficiale (ingestione suolo e contatto dermico) e l’inalazione polveri da suolo superficiale non risultano attivati in considerazione della presenza di pavimentazione in asfalto sull’intera area del PV, così come precisato dal Proponente.

Il Proponente ha precisato, inoltre, di non aver attivato il percorso **“volatilizzazione e inalazione vapori indoor (ambiente confinato) da suolo superficiale”** in considerazione della distanza superiore a 10 metri dal locale gestore (nota: la più vicina Area Sorgente SS1 dista circa 15,40 metri dal locale gestore).

Il Proponente ha precisato, infine, di non aver attivato il percorso di lisciviazione e trasporto in falda in considerazione dell’obiettivo di conseguire e garantire la conformità alle CSC ai PoC individuati.

Recettore/bersaglio umano ON SITE = Lavoratore adulto commerciale on-site (PV con attività in esercizio).

Non risultano presenti, sull’area di pertinenza del Punto Vendita, attività riconducibili a verde pubblico, privato e residenziale; non risulta, altresì, presente in sito un edificio utilizzato come residenza/abitazione dal

gestore ovvero bar/ristorante e, pertanto, non sono attivate le simulazioni per un recettore "residenziale/ricreativo on-site".

Granulometria del terreno = **SANDY LOAM** (limo sabbiosa).

frazione carbonio organico (foc) nel suolo insaturo = **0,0022** (dato sito specifico determinato con analisi statistica).

pH del suolo = **8** (valore medio sito-specifico tra quelli determinati).

Speciazione idrocarburica sito-specifica utilizzata: Rapporto di prova CSA n. 2204090-001 del 25.03.2022 per il campione "TR 9 SE" (0,0/-1,0 metro da p.c.) del 20.09.2021 e Rapporto di prova CSA n. 2207819-001 del 26.05.2022 per il campione "TR 12 NE" (0,0/-1,0 metro da p.c.) del 12.10.2021 fornito da Tamoil Italia S.p.A. nell'ambito dei lavori della seduta della Conferenza dei Servizi del 05.07.2022;

Rilevato che **l'implementazione in contraddittorio del software Risk-net 3.1.1 Pro da parte di Arpae - SAC di Forlì-Cesena ha prodotto risultati sovrapponibili agli output ottenuti dal Proponente**, con particolare riferimento alla definizione dei valori di Rischio Tossicologico (H individuale e cumulato) e di Rischio Cancerogeno (R individuale e cumulato) e che, pertanto, **la Conferenza dei Servizi ha ritenuto di poter procedere alla validazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica implementata per la matrice ambientale "suolo (suolo superficiale) insaturo" e degli esiti ottenuti dal Proponente;**

Considerato che la medesima Conferenza dei Servizi ha preso atto, in particolare, che:

- **"Area Sorgente SS1":** Rischio Tossicologico individuale e cumulato (2,96E-02) inferiore a 1, quindi, **accettabile;**
- **"Area Sorgente SS2":** Rischio Tossicologico individuale e cumulato (2,08E-02) inferiore a 1, quindi, **accettabile.** Rischio Cancerogeno (benzene) individuale e cumulato (2,58E-08) inferiore, rispettivamente, a 1E-06 e a 1E-05, quindi **accettabile.**

Dato atto che, in considerazione di quanto sopra esposto, la Conferenza dei Servizi ha accolto la proposta avanzata in seduta da Tamoil Italia S.p.A., a rettifica di quanto indicato al Capitolo 7 dell'"Integrazione AdR suolo superficiale", di individuare quali **obiettivi di bonifica (CSR) le Concentrazioni Rappresentative di Sorgente (CRS) coincidenti con le Concentrazioni massime (Cmax)** rilevate in sito a cui risulta associato **Rischio accettabile**, riepilogate nella seguente Tabella 2.:

Tabella 2. Obiettivi di bonifica (CSR=CRS=Cmax) per la matrice ambientale "suolo superficiale insaturo".

CAMPIONI	TR 9 SE (0,0/-1,0 m) suolo superficiale insaturo mg/kg	TR 12 NE (0,0/-1,0 m) suolo superficiale insaturo mg/kg	NECESSITA' BONIFICA SI/NO
BENZENE	6,5	-	NO
XILENE	207	-	NO
IDROCARBURI C≤12	838	530	NO

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione degli esiti del contraddittorio effettuato da Arpae – SAC di Forlì-Cesena sulla procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica predisposta per il sito in oggetto, tenuto conto della Relazione tecnica acquisita al PG/2022/110691 del 05.07.2022 e del contributo istruttorio fornito in seduta da Arpae - ST, **la Conferenza dei Servizi nella seduta del 05.07.2022 ha concordato, all'unanimità dei presenti, nel ritenere, ai sensi dell'art. 242, commi 4. e 5. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4., comma 5. del D.M. 31/15, di poter:**

- A) **approvare la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica predisposta per la matrice ambientale "suolo (suolo superficiale) insaturo"** illustrata nell'elaborato denominato **"Integrazione all'Analisi di Rischio sito-specifica e aggiornamento monitoraggio acque"**, datato **Giugno 2022**, trasmesso con nota acquisita al PG/2022/92277 del 03.06.2022;

- B) **approvare, in particolare, il Modello Concettuale Definitivo** formulato per il sito in oggetto, **la procedura e gli esiti dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica implementata per la matrice ambientale "suolo superficiale insaturo"**. Gli obiettivi di bonifica sono riportati nella Tabella 2. della presente Determinazione;
- C) **dichiarare** che il sito si configura come **"sito non contaminato"**, ai sensi dell'art. 240, comma 1., lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **per la matrice ambientale "suolo superficiale insaturo"** e che, per tale motivo, **non è necessaria la progettazione e l'implementazione di interventi di bonifica**;

Dato atto che si ritiene valido il versamento di **886,00 Euro eseguito da Tamoil Italia S.p.A. in data 08.07.2022** relativo agli **oneri amministrativi previsti dal "Tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia-Romagna" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 05.06.2019, per l'attività "12.8.5.5" relativa all'approvazione del Progetto di bonifica per interventi con procedura semplificata (DM 31/2015) – punti vendita carburante**, pari a 346,00 Euro per un sito fino a 1.000 mq + 100,00 Euro ogni ulteriori 1.000 mq, da calcolare sulla base dell'estensione areale del sito in oggetto (6.400 metri quadrati, come comunicato dal Proponente);

Visto, pertanto, l'elaborato progettuale di seguito specificato che si propone per l'approvazione:

- **"Integrazione all'Analisi di Rischio sito-specifica e aggiornamento monitoraggio acque"**, datato **Giugno 2022**, trasmesso con nota acquisita al PG/2022/92277 del 03.06.2022;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*, in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i. e in particolare il Titolo V della Parte Quarta *"Bonifica di siti contaminati"*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpa Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01.11.2019 al 31.10.2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-114 del 19.11.2019;

Vista la Determinazione dirigenziale n. DET-2020-1011 del 30.12.2020 con cui è stato conferito l'Incarico di Funzione *"Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)"* al Dr. Cristian Silvestroni;

Dato atto che l'istruttore tecnico e il responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione *"Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)"* Dr. Cristian Silvestroni, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta del responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione *"Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)"* Dr. Cristian Silvestroni;

D E T E R M I N A

1. **di approvare**, ai sensi dell'art. 242, commi 4. e 5. e dell'art. 4., comma 5. del D.M. 31/15, l'elaborato progettuale *"Integrazione all'Analisi di Rischio sito-specifica e aggiornamento monitoraggio acque"*, datato **Giugno 2022**, trasmesso con nota acquisita al PG/2022/92277 del 03.06.2022;
2. **di approvare il Modello Concettuale Definitivo** formulato per il sito in oggetto, **la procedura e gli esiti dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica** implementata per la matrice ambientale **"suolo (suolo superficiale) insaturo"**, illustrata nell'elaborato di cui al precedente punto 1.;
3. **di approvare i valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR)** costituenti gli **obiettivi di bonifica finali** per la matrice ambientale **"suolo superficiale insaturo"**, in riferimento ai contaminanti indice individuati, **corrispondenti alla Concentrazione Rappresentativa di Sorgente (CRS) pari alla Concentrazione Massima (Cmax) rilevata in sito a cui risulta associato un Rischio accettabile in riferimento al Modello Concettuale Definitivo proposto**. Gli obiettivi di bonifica finali sono riportati nella Tabella 2. della presente Determinazione;
4. **di dichiarare** che il sito si configura come **"sito non contaminato"**, ai sensi dell'art. 240, comma 1., lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la matrice ambientale **"suolo superficiale insaturo"** e che, per tale motivo, **non è necessaria la progettazione e l'implementazione di interventi di bonifica**;
5. **di dichiarare concluso positivamente il procedimento di bonifica** in relazione alla matrice ambientale **"suolo superficiale insaturo"**;
6. **di precisare** che **gli usi del suolo** (con particolare riferimento all'attuale destinazione d'uso del sito **"commerciale/industriale" in quanto Punto Vendita distribuzione carburanti, con attività in esercizio**), **le condizioni al contorno, i parametri e le ipotesi** utilizzati nell'implementazione dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica complessivamente proposta per le matrici ambientali **"suolo (suolo superficiale) insaturo"** da cui deriva l'accettabilità del rischio (tossicologico e cancerogeno, individuale e cumulato) connesso alla situazione di potenziale contaminazione riscontrata presso il sito in oggetto, **dovranno costituire memoria negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comunale, rappresentando, pertanto, una condizione da verificare in caso di eventuali future trasformazioni del sito e/o cambi di destinazione d'uso degli immobili** (con particolare riferimento alla eventuale futura riqualificazione del sito a "verde pubblico, privato e residenziale"), **che prevedano la presenza di locali al piano terra, interrati e/o seminterrati, la presenza di recettori on-site residenziali/ricreativi che presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quanto ipotizzato nell'implementazione dell'Analisi di Rischio proposta**.
Si precisa, infine, che qualsiasi trasformazione d'uso, comprese eventuali future edificazioni in corrispondenza dell'area oggetto del procedimento di bonifica, che presentino caratteristiche progettuali sostanzialmente diverse da quelle assunte quali ipotesi e condizioni nell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica presentata, dovrà essere subordinata alla verifica dell'accettabilità del rischio mediante l'implementazione di un'ulteriore specifica Analisi di Rischio;
7. **di considerare il presente atto modifica e integrazione della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5739 del 11.12.2019 di cui rimangono in vigore tutte le condizioni e le prescrizioni non già ottemperate ovvero espressamente modificate**. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente alla suddetta DET-AMB-2019-5739 ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
8. **di precisare** che, facendo seguito alle risultanze della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea nella seduta del 05.07.2022, Arpae - SAC di Forlì-Cesena con nota del 11.07.2022, PG/2022/114621 ha richiesto alle Società **Tamoil Italia S.p.A. e IPER Montebello S.p.A.** lo svolgimento di **specifiche attività** che

consentiranno di definire il **proseguo del procedimento di bonifica** in relazione alla matrice ambientale **“acque sotterranee”**;

9. **di dare atto** che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, l'istruttore tecnico e il Titolare dell'Incarico di Funzione “Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)” e responsabile del procedimento Dr. Cristian Silvestroni in riferimento al procedimento relativo alla presente Determinazione, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
10. **di dare atto**, altresì, che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
11. **di fare salvi** i diritti di terzi ai sensi di legge;
12. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
13. **di trasmettere** il presente atto, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - Tamoil Italia S.p.A.
 - IPER Montebello S.p.A. in qualità di attuale gestore del PV non responsabile della contaminazione e proprietario dell'area oggetto del procedimento di bonifica, distinta al Foglio n. 2, particella n. 292 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Savignano sul Rubicone
 - Comune di Savignano sul Rubicone – Settore Edilizia Privata e Ambiente
 - Arpae – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena
 - Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cesena
 - Intergeo Italia S.r.l.
 - AECOM URS Italia S.p.A.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Area Autorizzazioni e Concessioni Est
(*Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*)*

**Firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.